



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione in via definitiva di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata alla ditta Rimac Industries s.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato n. 15 nel comune di Colognola ai Colli (VR).

Determinazione n. 3485 del 14/11/2023

Il Dirigente

Decisione Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona rilascia alla ditta Rimac Industries s.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato n. 15 nel comune di Colognola ai Colli (VR), l'autorizzazione in via definitiva, con validità fino all'8 novembre 2028, per l'utilizzo del gruppo impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi denominato:

- impianto di frantumazione: modello "Moby 1000" – matricola n. RT20223-IMF1000.F.083; casa produttrice Rimac Technology SA di Bellinzona (Svizzera); potenzialità nominale max 140 Mg/h.; anno di costruzione 2023.

Fatto Con nota pervenuta in data 22 maggio 2023, acquisita al n. 26973 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona (Registro), la ditta Rimac Industries s.r.l. ha trasmesso istanza di autorizzazione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 499 del 4 marzo 2008, per l'utilizzo di un gruppo di impianto mobile di recupero rifiuti costituito da n. 1 frantoio a mascelle.

Con nota del 18 luglio 2023, iscritta al n. 37589 del Registro, ho comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5/2/1998);
- decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (d.m. n. 152/2022);

- decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006” (d.m. n. 69/2018);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 499 del 4 marzo 2008 “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15. L.R. 14.08.2007, n. 20, art. 18. Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti. Approvazione linee guida sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività” (d.G.R.V. n. 499/2008);
- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021 ha conferito al dott. Paolo Malesani l’incarico di dirigente del Settore Servizi in campo ambientale.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore e sul parere n. 23, contenuto nel verbale n. 9 della seduta del 28 luglio 2008, con il quale la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha espresso parere favorevole a demandare l’istruttoria direttamente all’Unità Operativa Rifiuti speciali, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel citato parere in relazione alle linee guida per il rilascio d’ufficio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006 degli impianti mobili di smaltimento o di recupero, limitatamente ai vagli, filtropresse e frantoi.

Dalla documentazione agli atti, non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell’autorizzazione definitiva. In sede di istruttoria sono stati valutati i rifiuti ed i relativi codici E.E.R. che possono essere trattati dall’impianto mobile nello svolgimento delle singole campagne di attività.

Obblighi

La ditta Rimac Industries s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni contenute nel Quadro Prescrittivo, allegato parte integrante della presente determinazione.

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l’attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell’organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell’articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Rimac Industries s.r.l., alla Regione del Veneto ed al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**Imposta
di bollo**

Obbligo assolto con marche da bollo n. 01180570957805 del 29 marzo 2023 e n. 01221009185926 del 14 settembre 2023, che la ditta dichiara annullate per lo scopo e conservate in originale.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD